

ORDINE DI ATTIVAZIONE

Spett.le Operatore economico
RTP costituita da LENZI CONSULTANT SRL
(mandataria), ING. ALESSANDRO ZICHI
(mandante), STUDIO MARCHETTI –
ARCHITETTURA SRLS (mandante)

PEC lenzi@pec.it

E p.c.
Referente Regionale
Arch. Evelina Autiello

Email eaustiello@regione.umbria.it

E p.c.
Spettabile STRUTTURA COMMISSARIALE

Email: potenziamentorete.prestazioniaq@covid19.difesa.it

Oggetto: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020. LOTTO GEOGRAFICO UMBRIA CIG 84450091E4; SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO -FUNZIONALE E/O STATICO

INTERVENTO 1A OSPEDALE DI CITTÀ DI CASTELLO: AMPLIAMENTO 6 POSTI LETTO TERAPIA INTENSIVA.

Il sottoscritto Dott. Ing. Fabio Pagliaccia
per l'Amministrazione USL Umbria 1
C.F.03301860544 _ con sede in Perugia, via Guerra n. 21 tel. 075/5411 PEC
aslumbria1@postacert.umbria.it
di seguito l'“**Amministrazione**”.

PREMESSO CHE

1. La struttura commissariale, in data 10/08/2021, ha trasmesso l'Accordo Quadro Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615, acquisito al Prot. USL n. 146061, relativo all'esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo, tecnico -funzionale e/o statico, di cui al Sub-lotto Prestazionale 4, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Disciplinare (di seguito, “*Accordo Quadro*”);
2. l'Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è Area 1 -Perugia;
3. l'intervento per il quale si richiede l'attivazione dell'Accordo Quadro è il seguente:

n.	Descrizione intervento
1a	Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva

4. l'Amministrazione ha nominato, con Delibera n. 1336 del 25/11/2020, quale R.U.P dell'Intervento il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia;
5. con la suddetta delibera 1336/2020, inter alia, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e il quadro economico dell'intervento di cui trattasi;
6. con Delibera n. 272 del 01/03/2021 è stato approvato il contratto di progettazione definitiva ed esecutiva del progetto ed il relativo Contratto Specifico, acquisito al Repertorio Contratti n. 136, è stato stipulato in data 05/05/2021 con il progettista individuato dal commissario straordinario Covid-19, Raggruppamento Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelveter Engineering srl (capogruppo), Architecna Engineering srl ed Erica Proietti (mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
7. con nota PEC Prot. USL n. 0110681 del 15/06/2021, è stato trasmesso l'ODA relativo al servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo di tutti gli interventi del Piano di riorganizzazione emergenza Covid-19, nei confronti della società di verifica individuata dal commissario straordinario, Normatempo Italia srl, aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 3 - Verifiche della progettazione;
8. con Delibera n. 938 del 12/08/2021, ai sensi del punto 6 del *"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese"* relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, è stato approvato il co-finanziamento integrativo di € 3.247.160,42, necessario per assicurare l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria;
9. come risulta dal Verbale del 26/10/2021, sottoscritto dal progettista individuato dalla struttura commissariale Covid-19, dal RUP, dal Direttore sanitario del presidio ospedaliero e dal Dirigente del Servizio di Sicurezza Aziendale, sono state concordate misure per l'effettuazione di nuovi sopralluoghi e misurazioni per la modifica lay out e, in generale, per consentire adeguati approfondimenti tecnici al fine di una miglior valutazione delle problematiche per la definizione degli interventi 1.b, 1.d, 1.e, 2a, 2b e 2.c., nelle more del completamento della progettazione e della verifica dei progetti 1a e 1c, a cui si è dato avvio con i verbali Prot. n. 196114 e 196115 del 28/10/2021;
10. con le seguenti Delibere sono stati approvati i Contratti Specifici per il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, da stipulare con Normatempo Italia srl:
 - n. 1262 del 11/11/2021 (intervento 1a),
 - n. 1261 del 11/11/2021 (intervento 1c);
11. il progetto definitivo redatto dal progettista incaricato relativo all'intervento 1.a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva, acquisito al prot. USL in entrata n. 0215989 del 30/11/2021, è stato trasmesso alla so-

cietà di verifica Normatempo Italia srl in data 13/12/2021 ed è presente al seguente link <https://cloud.uslumbria1.it/index.php/s/oA9zfjVYgzyrXfW>

12. la documentazione più significativa degli interventi di cui al Piano di Riorganizzazione è pubblicata sul portale aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" raggiungibile tramite il seguente link <https://www.uslumbria1.it/notizie/riorganizzazione-della-rete-ospedaliera-per-lemergenza-covid-19>
13. L'importo del corrispettivo del collaudo sarà indicato con precisione nel contratto specifico, sulla base del progetto esecutivo definitivamente approvato dalla Stazione Appaltante.

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione

ORDINA

- a) l'attivazione dell'Intervento;
- b) di dichiarare se l'Operatore intenda ricorrere al subappalto. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative al subappaltatore, come previsto dall'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara;
- c) di dichiarare se codesto operatore intenda ricorrere all'avvalimento di cui all'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara. In tal caso, ai fini della necessaria autorizzazione da parte della scrivente Amministrazione, fornire le dichiarazioni relative all'ausiliario, come previsto dall'articolo 7.2 sopra indicato;
- d) l'operatore deve assicurare il rispetto di quanto contenuto nel seguente "Disciplinare dell'ordine di attivazione";
- e) nell'esecuzione delle prestazioni l'operatore deve assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali.

DISCIPLINARE DELL'ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell'Ordine di Attivazione (di seguito, "**ODA**"), l'Operatore si impegna, ai fini della conclusione dell'Appalto Specifico, a presentare, prima della stipula del contratto di appalto specifico, la documentazione necessaria, ossia:

- eventuale modifica ovvero riduzione della compagine associativa, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Disciplinare Unico di Gara, con indicazione della ripartizione delle percentuali di esecuzione delle prestazioni riferite ai componenti del raggruppamento esecutore;
- la garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico;
- le polizze assicurative;
- eventuale contratto di subappalto, nel caso di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto per l'Appalto Specifico;
- eventuale contratto di avvalimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7.2 del Disciplinare Unico di Gara, nel caso di autorizzazione rilasciata

dall'Amministrazione prima del termine ultimo per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico;

- ogni altra documentazione utile ai fini della stipula del contratto per l'Appalto Specifico.

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Nelle more della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, questa Stazione Appaltante, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni", potrà procedere all'avvio di esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Il contratto per l'Appalto Specifico sarà stipulato secondo lo schema di contratto in corso di redazione, previa condivisione dello stesso con codesta società.

In particolare, il contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico indicherà, almeno:

- l'oggetto dell'appalto;
- il dettaglio delle attività necessarie alla realizzazione dell'appalto;
- gli elaborati tecnici;
- le Condizioni Generali;
- le Condizioni Particolari, con espressa previsione che queste ultime derogano o integrano le Condizioni Generali;
- l'importo dell'appalto;
- i termini di fatturazione e termini di pagamento;
- il nominativo del Responsabile dell'Appalto Specifico;
- il presente ODA;
- la documentazione fornita dall'Appaltatore necessaria per stipulare l'Appalto Specifico, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 1.

Il mancato rispetto dei termini indicati nell'articolo 1 e nel secondo comma del presente articolo, costituisce rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della garanzia fideiussoria presentata per la stipula dell'Accordo Quadro stesso, di cui all'articolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal Disciplinare Unico di Gara, l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto se l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare Unico di Gara nei confronti dell'Operatore abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ai fini della stipula de contratto per l'Appalto Specifico, l'Operatore potrà eventualmente prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di Intervento previo accordo con il referente aziendale Geom Franco Sorbelli 347/6046049.

ARTICOLO 4

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché secondo quanto previsto all'articolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai fini dell'autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- il subappaltatore sia iscritto in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'Intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

Ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'Operatore non si sia qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'Operatore copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.

ARTICOLO 5

AVVALIMENTO PER L'APPALTO SPECIFICO

Qualora l'Intervento contempli categorie o prestazioni diverse da quelle per le quali l'Operatore è qualificato, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento per la stipula del contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico.

L'ausiliario dovrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte di questa Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- sia in possesso dei requisiti di cui l'Operatore è carente;
- l'Operatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- l'ausiliario sia iscritto in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016. In alternativa, si procederà ai sensi dell'all'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020;
- produca il contratto di avvalimento.

ARTICOLO 6

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Operatore deve presentare, prima della stipula del contratto specifico:

- una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione, valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni. La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 7

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo all'Amministrazione in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, l'Operatore, con la stipula dell'Appalto Specifico, dichiara:

I. di essere informato che l'Amministrazione ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza.

Anche a tal fine l'Operatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). L'Operatore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, all'Amministrazione e alla Regione [o Provincia Autonoma];

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la prestazione oggetto dell'Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Allegati:

1. Disciplinare Unico di Gara;
2. Condizioni Generali.
3. Schema contratto specifico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

DISCIPLINARE UNICO DI GARA TELEMATICA PER 21 LOTTI GEOGRAFICI

PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.

Numero gara: 7885910

NUMERO LOTTO GEOGRAFICO	CIG	LOTTO GEOGRAFICO	VALORE (al netto di IVA) [€]
1	8444154053	ABRUZZO	11.641.521,29
2	8444208CDF	BASILICATA	7.610.131,22
3	8444240749	CALABRIA	28.070.110,08
4	844441253A	CAMPANIA	76.629.565,14
5	8444436907	EMILIA ROMAGNA	61.394.370,50
6	844445370F	FRIULI VENEZIA GIULIA	12.390.754,10
7	8444481E28	LAZIO	57.406.597,38
8	8444527421	LIGURIA	13.859.230,58
9	8444567523	LOMBARDIA	125.928.000,00
10	84447869DB	MARCHE	19.459.804,00
11	8444813026	MOLISE	4.512.307,69
12	8444928F08	PIEMONTE	60.297.622,73
13	844493981E	PROV. AUT. BOLZANO	710.500,00



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

NUMERO LOTTO GEOGRAFICO	CIG	LOTTO GEOGRAFICO	VALORE (al netto di IVA) [€]
14	8444946DE3	PROV. AUT. TRENTO	8.379.000,00
15	8444955553	PUGLIA	45.155.027,87
16	8444961A45	SARDEGNA	16.583.000,00
17	8444970185	SICILIA	52.010.380,00
18	8445000A74	TOSCANA	31.970.023,67
19	84450091E4	UMBRIA	18.594.912,20
20	844501787C	VALLE D'AOSTA	5.121.604,00
21	8445026FE7	VENETO	55.542.140,60
TOTALE			713.266.603,05

ARTICOLO 1

PREMESSA

Il presente Disciplinare costituisce l'Allegato n. 2 all'avviso di indizione della procedura in epigrafe (di seguito "**Avviso**").
In aggiunta alle definizioni utilizzate nel presente Disciplinare, tutte le definizioni utilizzate nell'Avviso hanno nel presente Disciplinare il significato ad esse attribuito nell'Avviso medesimo.

L'Avviso, il presente Disciplinare e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nell'Accordo Quadro, nel capitolato d'onere relativo alla prestazione oggetto di ciascun Sub-Lotto Prestazionale (d'ora in poi, "**Condizioni Generali**"), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro iii) Condizioni Generali. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ARTICOLO 2

OGGETTO

La procedura governata dal presente Disciplinare si articola in 21 Lotti Geografici ognuno dei quali suddiviso in 4 Sub-lotti Prestazionali.

Essa ha ad oggetto la conclusione di 84 (ottantaquattro) Accordi Quadro, ripartiti in 21 (ventuno) Lotti Geografici e 4 (quattro) Sub-lotti Prestazionali: per ogni Lotto Geografico, saranno stipulati 4 (quattro) Accordi Quadro, uno per ogni Sub-lotto Prestazionale.

Ogni Accordo Quadro sarà stipulato con un numero massimo di operatori economici pari al numero di Aree Territoriali, purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i requisiti richiesti ovvero di offerte valide e convenienti.

2.1. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1 – LAVORI O APPALTO INTEGRATO

Il Sub-lotto Prestazionale 1 ha ad oggetto l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e i lavori di esecuzione oppure l'affidamento dei soli lavori.

Le lavorazioni da realizzare, a cui afferisce anche la progettazione, classificate ai sensi dell'articolo 61, co. 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, "**Regolamento**") sono:

Tabella 1

LAVORAZIONI	CATEGORIA	CLASSIFICA
<i>Edifici civili e industriali</i>	OG1	DALLA I ALLA VIII
<i>Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela</i>	OG2	DALLA I ALLA VIII
<i>Impianti tecnologici</i>	OG11	DALLA I ALLA VIII
<i>Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie</i>	OS3	DALLA I ALLA VIII
<i>Impianti termici e di condizionamento</i>	OS28	DALLA I ALLA VIII
<i>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</i>	OS30	DALLA I ALLA VIII



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Nel caso di appalto integrato, le prestazioni relative al servizio di progettazione afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella tabella *infra* riportata:

Tabella 2

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID Opere	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	GRADO DI COMPLESSITÀ
EDILIZIA	<i>Sanità, Istruzione, Ricerca</i>	E.10	I/d	1.20
	<i>Edifici e manufatti esistenti</i>	E.22	I/e	1.55
STRUTTURE	<i>Strutture, Opere infrastrutturali puntuali</i>	S.03	I/g	0.95
IMPIANTI	<i>Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni</i>	IA.02	III/b	0,85
	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>	IA.04	III/c	1.30

Con riferimento alla categoria **Edilizia e Strutture, ID Opere E.10 e S.03**, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

2.2. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE

Il Sub-lotto Prestazionale 2 ha ad oggetto l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione (di seguito, “**CSP e/o CSE**”).

La Stazione Appaltante può richiedere agli operatori che risulteranno aggiudicatari, a seconda del fabbisogno, lo svolgimento di una, di alcune o di tutte delle suddette attività.

Le prestazioni, come sopra descritte, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicate nella Tabella 2 sopra riportata.

2.3. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 – VERIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

Il Sub-lotto Prestazionale 3 ha per oggetto il servizio di verifiche della progettazione, per le attività di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti.

I progetti definitivi ed esecutivi oggetto della procedura di verifica sono quelli attinenti agli interventi ricompresi nel Piano di Riorganizzazione, a prescindere dal valore di ciascun Intervento di Lavori.

La verifica, come sopra descritta, relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, afferisce ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l' "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicate nella Tabella 2 sopra riportata.

2.4. SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4 – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE E/O STATICO

Il Sub-lotto Prestazionale 4 ha per oggetto l'affidamento degli incarichi di servizi di ingegneria finalizzati al collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli Interventi ricompresi nel Piano di Riorganizzazione, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti.

I servizi di ingegneria finalizzati al collaudo, come sopra descritti, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l' "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", e indicate nella Tabella 2 sopra riportata.

* * * * *

Si precisa che la Tabella 1 del presente Disciplinare, relativa alle categorie dei lavori, e la Tabella 2 del presente Disciplinare, relativa alle categorie per i servizi di ingegneria e architettura, possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici attivati dalle singole Stazioni Appaltanti per i lavori e i servizi di cui ai Sub-lotti Prestazionali 1 e 2, nei limiti delle risorse assegnate a valere sul Piano di Riorganizzazione della Regione o della Provincia Autonoma di riferimento. Di conseguenza, anche i servizi di cui ai Sub-lotti Prestazionali 3 e 4 dovranno essere eseguiti con riferimento a tali ulteriori prestazioni.

ARTICOLO 3

IMPORTO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Il valore massimo stimato per ciascun Lotto Geografico è pari a quello di cui alla Tabella B dell'Avviso e innanzi riportata. Tale valore si intende al netto dell'IVA ed è comprensivo di quanto sarà imputato nei quadri economici dei singoli Appalti Specifici a titolo di oneri per la sicurezza, costi della manodopera, oneri previdenziali e ogni altro onere previsto dalla legge.

Tale importo massimo del Lotto Geografico è vincolante e rappresenta la sommatoria dei singoli Interventi da eseguirsi nel Lotto Geografico ed oggetto degli Appalti Specifici stipulati per effetto e in base agli Accordi Quadro conclusi.

L'operatore economico aggiudicatario di un Accordo Quadro che non sarà chiamato ad eseguire la prestazione non avrà pertanto nulla a pretendere a qualsivoglia titolo nei confronti sia della Stazione Appaltante che del Commissario Straordinario (ovvero, alla scadenza del relativo incarico, del soggetto/ente subentrante nelle attività del Commissario Straordinario).

Non è previsto un importo attivabile minimo per il Lotto Geografico e per i singoli Sub-lotti Prestazionali in cui il Lotto Geografico è suddiviso.

Il valore massimo stimato per ciascun Sub-lotto Prestazionale non è superiore al valore massimo stimato del relativo Lotto Geografico.

ARTICOLO 4

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Gli Accordi Quadro hanno durata pari a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla relativa stipula.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Stazioni Appaltanti potranno procedere all'affidamento dei singoli Appalti Specifici, mediante l'emissione di ODA (offerte d'acquisto) aventi ad oggetto le prestazioni relative a ciascun Sub-lotto Prestazionale.

Gli Accordi Quadro cesseranno, in ogni caso, all'esaurimento delle somme assegnate per la realizzazione degli Interventi di ciascun Piano di Riorganizzazione.

Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i 48 (quarantotto) mesi ancorché non siano state interamente impiegate le somme stanziare e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.

Gli aggiudicatari degli Accordi Quadro sono obbligati ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro, intervenuta la quale non potranno essere più conclusi dalla Stazione Appaltante, con gli operatori economici parti degli Accordi Quadro, contratti per Appalti Specifici. Le prestazioni richieste tramite ODA prima della scadenza degli Accordi Quadro dovranno essere ultimate anche se siano decorsi i 48 mesi di durata del medesimo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Gli Appalti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 5

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare ai **Sub-lotti Prestazionali 1, 2 e 4**, i soggetti indicati, rispettivamente, agli articoli 45 e 46 del Codice dei Contratti, purché in possesso dei requisiti prescritti nel presente Disciplinare.

Sono ammessi a partecipare al **Sub-lotto Prestazionale 3**:

- organismi di controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore "Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche";
- i soggetti indicati all'articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT – 21 di Accredia.

I concorrenti che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento costituendo, l'impresa o il professionista con la categoria nella classifica più alta o con la classificazione delle prestazioni professionali per importo più alto acquisterà la qualifica di capogruppo (di seguito, "**Capogruppo**"). Nel caso in cui la classifica più alta sia posseduta da più componenti del raggruppamento, l'operatore economico dovrà scegliere, in sede di partecipazione alla gara, l'impresa che acquisterà la qualifica di Capogruppo.

Tenuto conto dell'impossibilità di prevedere in questa fase la composizione degli Interventi che saranno oggetto dei singoli Appalti Specifici e, di conseguenza, dell'impossibilità di definire ed articolare le categorie prevalenti/principali e scorporabili/secondarie, nonché i relativi importi, in deroga all'articolo 83, co. 8 del Codice dei Contratti, **non** sarà richiesto al Capogruppo, per ciascun Appalto Specifico, il possesso dei requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascun altro componente del raggruppamento.

Il Capogruppo è responsabile in solido per gli inadempimenti relativi alle attività eseguite da tutti i componenti del raggruppamento con riferimento a ciascun Appalto Specifico, salvo nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 15 del presente Disciplinare, il Capogruppo sia sostituito.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ARTICOLO 6

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 6.1;
- ii. essere in possesso, con riferimento al Lotto Geografico a cui si partecipa, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 6.2 e 6.3;
- iii. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 6.4.

In sede di gara, l'operatore economico deve attestare il possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando il modello **DGUE allegato al presente Disciplinare, riferito al Sub-lotto Prestazionale scelto**, che dovrà essere compilato, datato e sottoscritto con firma digitale, da parte del legale rappresentante del soggetto dichiarante, e successivamente caricato nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica.

Il Commissario Straordinario può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'operatore economico, previa richiesta da parte del Commissario Straordinario, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma Telematica.

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, il Commissario Straordinario ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, dell'articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla gara.

6.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, per ciascun Lotto Geografico a cui si intenda partecipare, l'operatore economico dovrà:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- i. essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52 e seguenti, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. whitelist) o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

6.2. Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

Per il Sub-lotto Prestazionale 1 (Lavori o Appalto integrato):

- a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara;
- b) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Per il Sub-lotto Prestazionale 2 (Progettazione, Direzione Lavori, CSP e/o CSE):

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, nonché i requisiti professionali di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara.

Per il Sub-lotto Prestazionale 3 (Verifica della progettazione):

- a) i soggetti indicati all'articolo 46, co. 1, del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT – 21 di Accredia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- b) organismi di controllo di tipo A e di tipo C, accreditati in conformità alla Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, nello specifico settore “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche”.

Per il Sub-lotto Prestazionale 4 (Collaudo tecnico amministrativo, tecnico funzionale e/o statico):

- a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara;
- b) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3, e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, il collaudatore, dovrà essere un singolo professionista in possesso dei requisiti di idoneità professionale definiti *ex lege* e richiesti per svolgere il ruolo di collaudatore:

- diploma di laurea in ingegneria o architettura;
- abilitazione all'esercizio della professione;
- iscrizione all'Albo professionale
 - o da almeno 10 anni; o
 - o da almeno 5 anni, ma in tal caso, al fine di poter svolgere il collaudo statico, laddove necessario, anche per gli interventi inferiori a Euro 5 milioni presenti nelle Aree Territoriali, gli operatori economici che intendono partecipare a questo Sub-lotto Prestazionale, qualora iscritti al relativo Albo professionale per un periodo inferiore a 10 anni, dovranno partecipare in raggruppamento con altro professionista iscritto all'Albo professionale da almeno 10 anni, che dovrà essere personalmente responsabile e nominativamente indicato già in sede di partecipazione alla gara, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

* * *

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

L'impossibilità oggettiva di prevedere in questa fase la composizione degli interventi che saranno oggetto dei singoli Appalti specifici, comporta l'impossibilità di definire ed articolare le categorie prevalenti/principali e scorporabili/secondarie, nonché i relativi importi; ciò determina l'esigenza di selezionare operatori economici idonei a svolgere lavorazioni in ciascuna delle categorie cui potrebbero comporsi gli interventi e ad eseguire servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici afferenti alle suddette lavorazioni. Si richiama sin d'ora, in merito a quanto precede, la disposizione di cui al successivo articolo 15 del presente Disciplinare.

Per il Sub-lotto Prestazionale 1 (Lavori o Appalto integrato):

A pena di esclusione, pertanto, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione, nonché, all'occorrenza, per l'espletamento del servizio di progettazione, **in tutte le categorie relative alle seguenti lavorazioni:**

1. Categoria **OG1** – *Edifici civili e industriali*, con classifica da I a VIII;
2. Categoria **OG2** – *Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*, con classifica da I a VIII;
3. Categoria **OG11** – *Impianti tecnologici*, con classifica da I a VIII;
4. Categoria **OS3** – *Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie*, con classifica da I a VIII;
5. Categoria **OS28** – *Impianti termici e di condizionamento*, con classifica da I a VIII;
6. Categoria **OS30** – *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi*, con classifica da I a VIII.

Ai fini della partecipazione al presente Sub-lotto Prestazionale, ciascun concorrente, deve essere qualificato per tutte le categorie SOA sopra indicate, **senza vincolo di classifica minima.**

Tale classifica dovrà, in ogni caso, essere dichiarata al momento della presentazione dell'offerta e sarà valutata solo ai fini dell'assegnazione di un'Area Territoriale, qualora l'operatore economico si collochi in posizione utile in graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto al successivo articolo 13 del presente Disciplinare.

Ai fini della attribuzione delle Aree Territoriali, si precisa che si applicherà la regola per cui la qualificazione in una categoria abilita sempre l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima regola si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata.

Qualora l'operatore economico non sia in possesso della qualificazione anche per la progettazione, è tenuto ad associare o, in alternativa, ad indicare un progettista qualificato per ciascuna delle suddette categorie.

In tal caso, l'operatore economico dovrà dimostrare che il professionista sia in possesso del seguente requisito:

- per ciascuna categoria di progettazione indicata nella Tabella 2 del presente Disciplinare, l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti (cd. "**Servizi di Punta**"), per un importo complessivo pari almeno a quello corrispondente alla minore classifica della categoria SOA spesa nel presente appalto dall'operatore economico concorrente, aumentata del quinto, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Si precisa che:

- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, per ciascuna categoria di progettazione, purché di importo almeno pari a quello corrispondente alla minore classifica della categoria SOA spesa dall'operatore economico;
- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

La comprova del requisito relativo ai cd. "Servizi di Punta" dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

- a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in raggruppamento temporaneo (di seguito, "**R.T.**").



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
 - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);
- b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:
- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
 - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 - la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
 - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'operatore economico, previa richiesta da parte del Commissario straordinario, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma Telematica.

Per i Sub-lotti Prestazionali 2 (Progettazione, Direzione Lavori, CSP e/o CSE) e 4 (Collaudo)

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà dimostrare il seguente requisito:

- i. l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti (cd. **"Servizi di Punta"**),



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come riportato nella seguente Tabella 3.

Tabella n. 3

CATEGORIA	DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID Opere	Importo lavori da indicare
EDILIZIA	<i>Sanità, Istruzione, Ricerca</i>	E.10	Somma dell'importo dei due lavori ovvero del lavoro che si intende spendere
	<i>Edifici e manufatti esistenti</i>	E.22	Somma dell'importo dei due lavori ovvero del lavoro che si intende spendere
STRUTTURE	<i>Strutture, Opere infrastrutturali puntuali</i>	S.03	Somma dell'importo dei due lavori ovvero del lavoro che si intende spendere
IMPIANTI	<i>Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni</i>	IA.02	Somma dell'importo dei due lavori ovvero del lavoro che si intende spendere
	<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>	IA.04	Somma dell'importo dei due lavori ovvero del lavoro che si intende spendere

Ai fini della partecipazione al presente Sub-lotto Prestazionale, ciascun concorrente, deve spendere le qualificazioni professionali con riferimento a tutte le categorie sopra indicate, **senza vincoli di importo minimo**.

L'importo massimo dichiarato dal concorrente per ciascuna categoria, sarà valutato solo ai fini dell'attribuzione di un'Area Territoriale, qualora l'operatore si collochi in posizione utile in graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto al successivo articolo 13.

Si precisa che:

- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

La comprova del requisito relativo ai cd. "servizi di punta" dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

- a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T..

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);

- b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico dovrà presentare:

- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
- copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

- la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'operatore economico, previa richiesta da parte del Commissario, sia mediante il sistema AVCPASS che tramite la Piattaforma Telematica.

6.4 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dichiara:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il *"Contratto per l'utilizzo della Piattaforma Telematica"*, disponibile alla voce *"Regolamento"* della sezione *"Sito e riferimenti"* della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali e l'informativa specifica sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 8 del *"Contratto per l'utilizzo del sistema telematico"*, disponibili, rispettivamente, alla voce *"Privacy Policy"* e *"Regolamento"* della sezione *"Sito e Riferimenti"* della Piattaforma Telematica, entrambe rese ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] **di impegnarsi alla presentazione della garanzia fideiussoria per la stipula dell'Accordo Quadro, nonché della garanzia fideiussoria per l'esecuzione degli Appalti Specifici e delle polizze assicurative previste rispettivamente agli articoli 9 e 10 del presente Disciplinare;**
- 5) **di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione degli Appalti Specifici, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dalle Stazioni Appaltanti o per esse comunque vincolanti;**
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;

- 8) che subappalterà o si avvarrà di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, iscritti in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 189/2016.;
- 9) che, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, applicherà i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- 10) di autorizzare il Commissario Straordinario, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 4, del Codice dei Contratti;
- 11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 12) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare al Commissario Straordinario la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 13) di impegnarsi a fornire al Commissario Straordinario i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni;
- 14) di autorizzare il Commissario Straordinario, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- 15) di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
- 16) è consapevole che qualora gli elaborati tecnici non fossero sottoscritti digitalmente, l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

6.5 Requisiti di partecipazione degli operatori che partecipano in forma associata



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

6.5.1. Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 6.4 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E..

6.5.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti come di seguito indicato:

- per i lavori: tutti i componenti del Raggruppamento dovranno possedere almeno una categoria di quelle indicate nella precedente Tabella;
- per i servizi di ingegneria, architettura e altri servizi tecnici: le categorie dovranno essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso.

ARTICOLO 7

AVVALIMENTO

7.1 Avvalimento per la partecipazione alla procedura di gara

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, **può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale sopra descritti, avvalendosi della capacità di altri soggetti e, in caso di R.T., anche avvalendosi della capacità di altri componenti del R.T..**

Considerata la specificità del settore dei Beni Culturali, non è ammesso l'avvalimento per la categoria OG2.

Non è altresì ammesso l'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Non è consentito, a pena di esclusione, che per la partecipazione sia ai Lotti Geografici sia ai Sub-lotti Prestazionali, della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che l'impresa ausiliaria partecipi in qualità di operatore economico.

L'operatore economico dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) l'attestazione di qualificazione SOA o i due Servizi di Punta relativi alle categorie di lavorazioni di cui alla Tabella 1 del presente Disciplinare del soggetto ausiliario;
- b) DGUE sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
 - attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso l'operatore economico e verso il Commissario straordinario a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro, nel caso di affidamento di Appalti specifici, le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
- c) il PassOE nel quale sia indicato l'ausiliario;

7.2 Avvalimento per l'esecuzione degli Appalti Specifici

Tenuto conto che la Tabella 1 relativa alle categorie dei lavori e la Tabella 2 relativa alle categorie per i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, ove l'Appalto Specifico contempli categorie diverse da quelle per le quali l'operatore economico è necessario sia qualificato ai sensi della presente procedura, è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

L'ausiliario potrà ricoprire il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato. L'ausiliario è solidalmente responsabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di avvalimento.

Ai fini dell'autorizzazione all'avvalimento da parte della Stazione Appaltante, è necessario che l'ausiliario:

- i. sia in possesso dei requisiti di cui l'Appaltatore è carente;
- ii. l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo all'ausiliario delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei Contratti;
- iii. produca il contratto di avvalimento.

Al fine di assicurare la massima tutela della legalità, l'Appaltatore si obbliga a ricorrere esclusivamente a soggetti già iscritti in *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. n. 189/2016 al momento della richiesta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

di autorizzazione alla Stazione Appaltante. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120..

ARTICOLO 8 SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, analisi di laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel singolo Appalto Specifico solo qualora:

- a) il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e sia qualificato per l'espletamento della prestazione;
- b) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di attrezzature o materiali.

A seguito dell'attivazione di un Appalto Specifico, mediante emissione di un ODA, sarà la Stazioni Appaltante a procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto o alla subfornitura, previa richiesta.

L'autorizzazione e la stipula dei contratti di subappalto sono subordinati all'iscrizione dell'impresa incaricata della relativa esecuzione in una *whitelist* o all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Tenuto conto che la Tabella 1 relativa alle categorie dei lavori e la Tabella 2 relativa alle categorie per i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici, ove l'Appalto Specifico contempli categorie scorporabili per le quali l'operatore economico non si sia qualificato ai sensi della presente procedura, è ammesso il ricorso all'istituto del subappalto necessario, ove l'operatore economico copra con la qualifica prevalente la classifica corrispondente alla categoria scorporabile non posseduta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ARTICOLO 9

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Con riferimento a ciascun lotto, l'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, si impegna a presentare, qualora aggiudicatario di un Accordo Quadro e contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro medesimo, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso, **pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'Area Territoriale abbinata**.

Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione degli Appalti Specifici dovuta ad ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

ARTICOLO 10

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER GLI APPALTI SPECIFICI E POLIZZE ASSICURATIVE

In caso di affidamento di un Appalto Specifico, l'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà presentare, contestualmente alla stipula dell'Appalto Specifico, una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all'Appalto Specifico stesso, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

Contestualmente alla stipula dell'Appalto Specifico, l'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà, altresì, presentare le seguenti polizze:

- 1) per il Sub-lotto Prestazionale 1:
 - una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori;

- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale;
- 2) per i Sub-lotti Prestazionali 2, 3 e 4:
- una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale.

ARTICOLO 11

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto disciplinato nell'allegato al presente Disciplinare *sub Allegato 1 "Procedura di Aggiudicazione - Valutazione dell'Offerta Tecnica ed Economica"*, corredato a sua volta dal format di Documento di Gara Unico Europeo (di seguito "*DGUE*").

ARTICOLO 12

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di limitare il numero delle offerte valutabili ad un massimo di 80 (ottanta). Nel caso in cui il numero dei partecipanti alla presente procedura sia superiore al numero massimo sopra indicato, si procederà, in seduta pubblica telematica, al sorteggio dei concorrenti, la cui offerta sarà ammessa alla fase successiva di valutazione.

La data prevista per tale eventuale seduta pubblica telematica sarà comunicata tramite la sezione "COMUNICAZIONI" della Piattaforma Telematica entro il giorno successivo la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, **per ciascun Sub-lotto Prestazionale di ogni Lotto Geografico, sarà nominata una Commissione di gara** (di seguito, "*Commissione*") per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico. Ogni Commissione sarà composta da n. 3 (tre) membri, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto.

A tal fine il RUP,, in seduta pubblica telematica, procederà ad aprire le offerte pervenute estrarre, dalla Documentazione Amministrativa, il file contenente i nominativi degli offerenti, onde inviare il relativo elenco ai componenti della Commissione che dovranno rilasciare le dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

interessi, incompatibilità o inconfiribilità.

La Commissione procederà all'esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della Documentazione Amministrativa da parte del RUP, in qualità di Seggio monocratico, con le modalità di seguito rappresentate.

La Commissione, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. in seduta pubblica telematica, all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. in seduta pubblica telematica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
- iv. nella medesima seduta pubblica telematica all'apertura della Documentazione economica degli operatori economici che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore alla soglia di sbarramento ed all'attribuzione dei relativi punteggi.

In caso di offerte identiche per il singolo Sub-lotto Prestazionale di un Lotto Geografico, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione nella medesima seduta pubblica convocata per la lettura dei punteggi comunicherà che, contestualmente alla trasmissione agli operatori economici del verbale contenente la graduatoria provvisoria, sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla seduta pubblica in cui viene comunicata la graduatoria delle offerte ammesse.

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al sorteggio tra le offerte identiche.

Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Il RUP si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice.

In tali ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute non congrue, assegnando un termine non superiore a cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ritenga non sufficienti ad escludere la mancanza di congruità, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP può escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

All'esito delle predette operazioni, attraverso la Piattaforma Telematica sarà consentita la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la graduatoria provvisoria.

Come anticipato, in seduta riservata, il Seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà all'avvio delle verifiche delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa e verifiche sulla Documentazione amministrativa verranno effettuate, in maniera imparziale e trasparente, nei confronti dei soli soggetti risultati aggiudicatari di un Area Territoriale.

Qualora, al momento della stipula dell'Accordo Quadro con gli aggiudicatari, non siano state concluse le attività di verifica, l'Accordo Quadro sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto nei confronti di quegli aggiudicatari per i quali l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare abbia dato esito negativo.

ARTICOLO 13

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE TERRITORIALI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI

Sulla base della graduatoria provvisoria stilata all'esito delle operazioni sopra descritte, si provvederà ad aggiudicare l'Accordo Quadro, per ciascun Sub-lotto Prestazionale, ad un numero massimo di operatori pari al numero di Aree Territoriali, secondo il meccanismo di seguito descritto.

Ogni Accordo Quadro verrà aggiudicato agli operatori economici collocatisi, con riferimento al singolo Sub-lotto Prestazionale, in posizione utile in graduatoria (di seguito, "**Possibile Aggiudicatario**"), che saranno in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione degli Interventi oggetto della presente procedura.

A ciascun Possibile Aggiudicatario verrà assegnata l'Area Territoriale di competenza, nell'ambito della quale eseguire le prestazioni.

L'assegnazione dell'Area Territoriale determina, altresì, senza la riapertura del confronto competitivo, l'affidamento degli appalti specifici basati sull'Accordo Quadro stesso.

Ad ogni Area Territoriale corrisponde il numero di Aziende del SSN presso le quali potranno essere realizzati i singoli Interventi, il numero stimato complessivo di detti Interventi, l'importo massimo stimato complessivo degli stessi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Le Aree Territoriali da assegnare nell'ambito di ciascun Lotto Geografico e del singolo Sub-lotto Prestazionale riferito a tale Lotto Geografico sono riportate nel documento allegato al presente Disciplinare come **Allegato 2 - "Tabella riportante le Aree Territoriali"**.

Per l'assegnazione di un'Area Territoriale è necessario che l'operatore economico sia qualificato in classifica adeguata per poter svolgere contemporaneamente interventi per un valore complessivo stimato corrispondente a quello dell'Area Territoriale da assegnare e/o sia in possesso delle qualificazioni professionali per un importo adeguato rispetto al valore complessivo stimato dell'Area Territoriale da assegnare. Pertanto, per individuare gli aggiudicatari di ciascun Sub-lotto Prestazionale e procedere, contestualmente, all'assegnazione di ciascuna Area Territoriale ad ogni aggiudicatario, si procederà allo scorrimento della graduatoria dal primo all'ultimo operatore economico, assegnando le Aree Territoriali da quella che ha il valore più alto a quella che ha il valore più basso nei confronti dei Possibili Aggiudicatari qualificati.

L'assegnazione delle Aree Territoriali, e la conseguente aggiudicazione dell'Accordo Quadro, verrà fatta tenendo conto:

- per il Sub-lotto Prestazionale 1: in caso di operatore singolo, della minor classifica della categoria SOA tra quelle spese dall'operatore economico; in caso di operatore che partecipi in forma aggregata, della minor classifica della categorie SOA tra quelle maggiori possedute spese dal raggruppamento nel suo complesso ai sensi del presente Disciplinare;
- per i Sub-lotti Prestazionali 2 e 4: in caso di operatore singolo, del minor importo complessivo dei Servizi di Punta dichiarati, o nel caso di operatore che partecipi in forma aggregata, del minor importo complessivo dei Servizi di Punta dichiarati tra quelli maggiori posseduti spesi dal raggruppamento nel suo complesso;
- per il Sub-lotto Prestazionale 3: della certificazione UNI EN ISO posseduta dall'operatore economico.

Una volta assegnate le Aree Territoriali ai Possibili Aggiudicatari e sottoscritto con gli stessi il relativo Accordo Quadro, gli Appalti specifici saranno affidati dalle Stazioni Appaltanti mediante l'emissione di ODA.

Le Stazioni Appaltanti, beneficiarie degli interventi, avranno la facoltà di non attivare alcuna attività oggetto del presente Accordo Quadro, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne solo alcune. In tal caso gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o a qualsivoglia altro titolo.

Nel caso in cui:

- 1) il numero degli aggiudicatari di un Sub-lotto Prestazionale non sia sufficiente a coprire tutte le Aree Territoriali,
- 2) l'aggiudicatario di un'Area Territoriale non stipulasse l'Accordo Quadro entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

3) in caso di risoluzione o recesso dell'Accordo Quadro con un contraente;

si procederà ad assegnare l'Area Territoriale rimasta scoperta (cd. "**Area Territoriale Scoperta**"), ripartendo dal primo operatore economico in graduatoria, fino a che non verrà individuato l'operatore che è in possesso dei requisiti adeguati (i.e., categoria e classifica, Servizi di Punta o certificato UNI EN ISO) per poter svolgere contemporaneamente gli Interventi ricompresi nell'Area Territoriale assegnata originariamente e nell'Area Territoriale Scoperta a lui assegnata e che dovrà essere da questi espressamente accettata.

Per l'attribuzione dell'Area Territoriale Scoperta non verrà considerato l'operatore economico che sia già aggiudicatario di n. 3 Aree Territoriali.

Se, scorrendo la graduatoria, nessun operatore è qualificato per poter svolgere anche gli interventi ricompresi nell'Area Territoriale Scoperta, il Commissario Straordinario potrà attingere dalla graduatoria corrispondente al medesimo Sub-lotto Prestazionale dei Lotti Geografici confinanti, partendo dal Lotto Geografico della Regione/Provincia autonoma prima in ordine alfabetico, e procedere all'assegnazione dell'Area Territoriale Scoperta sulla base del medesimo criterio di assegnazione sopra descritto.

Per la Regione Sicilia, i Lotti Geografici confinanti sono quelli della Regione Calabria e della Regione Puglia.

Per la Regione Sardegna, i Lotti Geografici confinanti sono quelli della Regione Campania, della Regione Lazio e della Regione Toscana.

Si procederà, pertanto, ad assegnare l'Area Territoriale Scoperta, ripartendo dal primo in graduatoria, fino a che non verrà individuato l'operatore economico che è in possesso della qualifica adeguata per poter svolgere gli interventi.

Anche in tal caso, per l'attribuzione dell'Area Territoriale Scoperta non verrà considerato l'operatore economico che sia già aggiudicatario di n. 3 Aree Territoriali.

L'operatore economico individuato secondo le modalità di assegnazione sopra descritte potrà rifiutare l'assegnazione dell'Area Territoriale Scoperta.

Se, scorrendo le graduatorie delle Regioni limitrofe non è stato ancora individuato l'operatore economico a cui assegnare l'Area Territoriale Scoperta, il Commissario Straordinario procederà ad interrogare le graduatorie, relative sempre al medesimo Sub-lotto Prestazionale, dei Lotti Geografici confinanti con il perimetro dell'area costituita dai Lotti Geografici già interpellati, partendo dal Lotto Geografico della Regione/Provincia autonoma prima in ordine alfabetico.

ARTICOLO 14

STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Il Commissario Straordinario (ovvero, alla scadenza del relativo incarico, il soggetto/ente subentrante nelle attività del Commissario Straordinario) stipulerà l'Accordo Quadro con gli operatori che sono risultati aggiudicatari, per ciascun



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Sub-lotto Prestazionale. Gli schemi di Accordo Quadro relativi a ciascun Sub-Lotto Prestazionale sono allegati al presente Disciplinare come **Allegato 3 "Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4"**.

Si ribadisce che gli affidatari di ciascun Sub-Lotto Prestazionale dovranno presentare al Commissario Straordinario la documentazione necessaria e stipulare l'Accordo Quadro entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione.

L'inosservanza del predetto termine potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione e lo scorrimento della graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel precedente articolo 13.

Qualora il Commissario Straordinario abbia già proceduto alla stipula dell'Accordo Quadro con gli aggiudicatari del singolo Sub-lotto Prestazionale e si verifichi uno scorrimento della graduatoria per l'ipotesi sopra descritta, nonché per le altre ipotesi disciplinate al precedente articolo 13, punti nn. 1 e 3, l'operatore che risulti aggiudicatario di un Sub-lotto Prestazionale solo in seguito al suddetto scorrimento, stipulerà un ulteriore Accordo Quadro, nel rispetto dei medesimi termini di stipulazione sopra previsti.

Nei casi di risoluzione previsti dall'articolo 15 degli **"Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4"**, **sub Allegato 3** al presente Disciplinare, l'Accordo Quadro si intenderà risolto nei confronti solo dell'operatore inadempiente e rimarrà efficace per l'altro o gli altri stipulanti l'Accordo Quadro stesso.

Gli Accordi Quadro sono stipulati dal Commissario Straordinario a beneficio delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le quali, in quanto Stazioni Appaltanti, lo utilizzeranno per l'affidamento degli Appalti Specifici, emettendo gli ODA nei confronti degli appaltatori, parti contraenti dell'Accordo Quadro. Il format utilizzabile per la finalizzazione dell'ODA è allegato al presente Disciplinare come **Allegato 4 - "Format di ODA"**.

Ogni Appalto Specifico sarà a sua volta corredato dalle Condizioni Generali relative alla prestazione oggetto del Sub-Lotto Prestazionale di riferimento. Le Condizioni Generali, una per ciascun Sub-Lotto Prestazionale, sono allegate al presente Disciplinare come **Allegato 5 "Condizioni Generali per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4"**. Tali Condizioni Generali saranno eventualmente integrate o derogate dai capitolati relativi al singolo Appalto Specifico (**"Condizioni Particolari"**).

Qualora, al momento della stipula del contratto per l'Appalto Specifico, non siano state concluse le attività di verifica dei requisiti di partecipazione previsti dal presente Disciplinare, il contratto per l'Appalto Specifico sarà comunque stipulato, salvo recedere dal contratto con l'aggiudicatario per il quale l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare abbia dato esito negativo.

Le Stazioni Appaltanti che abbiano necessità di attivare un Appalto Specifico e che abbiano, a tal fine, emesso nei confronti dell'aggiudicatario il relativo ODA, possono procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza o all'avvio di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

esecuzione del contratto in via d'urgenza prima della stipula dell'Appalto Specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del "Decreto Semplificazioni".

ARTICOLO 15

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE

Successivamente all'aggiudicazione di un'Area Territoriale, una volta conosciuta la composizione degli Appalti specifici, qualora non sia presente una o più categorie di qualificazione (di seguito, "**Categoria Superflua**"), l'operatore potrà procedere alla riduzione della compagine associativa, a patto che la riduzione sia riferita a tutti quei componenti del raggruppamento che abbiano partecipato solo per la Categoria Superflua.

Trovano, in ogni caso, applicazione alla presente procedura le disposizioni dell'articolo 48, commi 17, 18 e 19, 19 *bis* e 19 *ter* del Codice dei Contratti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore

Documento sottoscritto con firma digitale da MAURIZIO ANTONIO LIBERATORE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito *web* <https://gareappalti.invitalia.it>:

ALLEGATO 1. Procedura di Aggiudicazione - Valutazione dell'Offerta Tecnica ed Economica, corredato da:

ALLEGATO I. DGUE

ALLEGATO 2. Tabella riportante le Aree Territoriali;

ALLEGATO 3. Schemi di Accordo Quadro per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4;

ALLEGATO 4. Format di ODA;

ALLEGATO 5. Condizioni Generali per i Sub-lotti Prestazionali 1, 2, 3 e 4.

PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PERL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, AL FINE DELL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL'ARTICOLO 1 DELLA L. N. 77/2020.

CONDIZIONI GENERALI

SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA
Collaudo tecnico amministrativo-contabile, statico delle strutture e funzionale degli impianti, in corso d'opera e finale, dei lavori

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1. Le presenti condizioni generali di appalto, di seguito denominato "Condizioni Generali ovvero *"Capitolato"*, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro relativo ad ogni Area Territoriale.
2. L'oggetto degli Appalti Specifici di cui al presente Capitolato, consiste nell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 finalizzati al **collaudo dei lavori**, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti, di realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano di Riorganizzazione della rete ospedaliera, approvato dal Ministero della Salute, volti alla:
 - riqualificazione di posti letto di area semi-intensiva e intensiva, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, secondo quanto previsto dall'articolo 2, co. 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77;
 - ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi, e consolidamento e separazione dei percorsi, secondo quanto previsto dal successivo co. 4 dell'articolo 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77.
3. I singoli affidamenti comprenderanno tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell' Accordo Quadro, nel presente Capitolato, nelle Condizioni Generali, e nei capitolati ed elaborati i tecnici relativi al singolo Appalto Specifico (d'ora in poi, *"Condizioni Particolari"*) che potranno integrare ovvero derogare alle presenti Condizioni Generali/Capitolato.
4. L'intervento è così individuato:
 - a) **Collaudo tecnico-amministrativo e revisione contabile in corso d'opera e finale;**
 - b) **Collaudo statico in corso d'opera e finale inerente le strutture;**
 - c) **Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti e parti d'opera che includono in corso d'opera e finale;**
 - d) **Revisione Tecnico Contabile;**
 - e) **Esecuzione di tutte le indagini e prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti.**
5. L'incarico di **collaudo tecnico - amministrativo**, non essendo stato emanato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall'art. 102, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere sviluppato ai sensi dell'articolo 216, comma 16, e quindi secondo le modalità tecniche indicate negli art. 215-238 del DPR 207/2010, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili.
6. L'incarico di **collaudo statico** dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dal DPR 380 del 06.06.2001 e dal DM Infrastrutture 14.01.2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni".
7. L'incarico di **collaudo tecnico funzionale degli impianti** dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dal D.M. 22/01/2008 n°37 ed eventuali ulteriori norme specifiche di riferimento.
8. Gli interventi da realizzare saranno ubicati nelle province dell'area territoriale di aggiudicazione, così per come indicato nel sub Allegato n.2 - *Tabella riportante le Aree Territoriali* al Disciplinare.
9. Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura ed onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore

10. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto del presente affidamento riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, tra l'altro:

- a. l'idoneità dei materiali impiegati;
- b. la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla stazione appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- c. la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;
- d. la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'amministrazione ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.

11. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 2 co.13 del D.M. 12.06.2020, n. 34/2020, le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le finalità di cui al citato Decreto, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

12. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a. **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), che si è aggiudicato il contratto;
- b. **Appalto Specifico:** servizi di cui all'articolo 1 comma 3, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Capitolato d'Oneri e relativi allegati tecnici richiesti dalla Stazione Appaltante prevista emissione di un Ordine di Acquisto ("ODA");
- c. **CAM:** Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti, adottati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d. **Capitolato:** il presente capitolato contenente i requisiti e qualità delle prestazioni che devono essere eseguite;
- e. **Codice Antimafia:** il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- f. **Codice dei Contratti:** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- g. **Codice Privacy:** D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- h. **Codice dell'Ambiente:** Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- i. **Commissario Straordinario:** Il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- j. **DEC:** indica il Direttore dell'esecuzione del contratto, incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e dei livelli di qualità delle prestazioni, nonché per assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il DEC controlla l'esecuzione del contratto in coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento;
- k. **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'articolo 30 del Codice dei Contratti e dall'articolo 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- l. **DUVRI:** il documento unico per la valutazione rischi da interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI, a volte DVRI) di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- m. **D.L.:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti;
- n. **GDPR (General Data Protection Regulation):** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- o. **Intermediario Finanziario:** Poste Italiane S.p.A. o una banca;
- p. **ODA:** Ordine di acquisto emesso dalla Stazione Appaltante per attivare un Appalto Specifico;
- q. **Oneri di sicurezza (anche OS):** gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a.2) del Regolamento, all'art. 23 comma 15 del Codice dei Contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto;
- r. **Piano di Lavoro:** il piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 43 co. 10 del Regolamento e dell'art. 1 comma 1, lett. f) del DM 7 marzo 2018 n. 49, recante un programma esecutivo dettagliato delle attività di rilievi e di indagini sul campo a supporto della progettazione, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
- s. **PEC:** indica la Posta Elettronica Certificata, sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 ed ulteriori norme di attuazione;
- t. **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità all'allegato XV punto 3.2;
- u. **Prestazioni:** indicano complessivamente le prestazioni oggetto dell'Appalto;
- v. **Progetto esecutivo:** il progetto i cui contenuti sono definiti ai sensi degli articoli 23, co. 8, nonché 23, co. 3, e 216, co. 4 del Codice dei Contratti, e 33, co. 1, del Regolamento;
- w. **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in conformità

all'allegato XV punto 2;

- x. **Regolamento:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
- y. **RUP:** il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante a svolgere i compiti di norma affidati al Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti;
- z. **Servizi:** i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria oggetto del presente Appalto.
- aa. **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84 del Codice dei Contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;
- bb. **Stazione Appaltante:** Azienda del Servizio Sanitario Nazionale dell'Area Territoriale di aggiudicazione;
- cc. **T.U. edilizia:** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- dd. **Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:** il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2 AMMONTARE DEGLI APPALTI SPECIFICI

1. Il corrispettivo per l'esecuzione dei singoli Appalti Specifici sarà commisurato in relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle Condizioni Generali eventualmente integrato ovvero derogato dalle Condizioni Particolari.
2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'art. 1664, comma 1 del codice civile.
3. Si applica la disciplina del c.d. "prezzo chiuso", oltre le disposizioni di cui al presente Capitolato.
4. Per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, il corrispettivo dei singoli Appalti Specifici è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17/06/2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici. $\text{Corrispettivo} = \text{Compenso} + \text{Spese Generali (spese ed oneri accessori)}$.
5. Il Compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, oggetto di ogni singolo Appalto Specifico, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore contraente il contratto d'Appalto Specifico.
6. Le spese ed oneri accessori di cui all'art. 5, del D.M. del 17/06/2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. Le Stazioni Appaltanti, nel rispetto di quanto sopra, si riservano la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione a ciascun Appalto Specifico.
7. Il corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferire la regolare utilizzabilità.

Art. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO

1. Ciascun contratto relativo all'Appalto Specifico sarà sottoscritto tra l'Appaltatore e le Stazioni Appaltanti previa emissione dell'ODA.

2. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera dddd) del Codice dei Contratti, 43, co. 6, del Regolamento e articolo 14 comma 1 lettera b) del DM 7 marzo 2018 n. 49. L'importo dell'Area Territoriale e di ogni Appalto Specifico, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie d'opera, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016-.
3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
4. Il corrispettivo, , si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, dello schema di Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati, nonché dei documenti che l'Appaltatore si è impegnato a produrre alla Stazione Appaltante per effetto dell'accettazione della sua Offerta da parte della Stazione Appaltante.
5. Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del servizio, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.
6. Si precisa che le eventuali integrazioni delle attività di indagine che l'operatore economico dovesse ritenere necessarie al fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la redazione del collaudo statico dovranno essere attuate a propria cura e spese e non potranno costituire causa di riconoscimento di incrementi del corrispettivo come indicato in sede di gara, anche qualora la suddetta esigenza dovesse insorgere successivamente alla stipulazione del contratto.
7. Nel corrispettivo dell'Appaltatore sono compresi:
 - a. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
 - b. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
 - c. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - d. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
 - e. copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff).
8. Il corrispettivo dell'Accordo Specifico comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
9. Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nell'Appalto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che

dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d'Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

10. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ove ricorressero, degli stralci funzionali dell'intervento; si precisa che detto onere è ricompreso all'interno dell'importo dell'Appalto Specifico.
11. L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la Stazione Appaltante riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della Stazione Appaltante.
12. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, co. 2 e 3, del presente Capitolato d'Oneri.

Art. 4 INTERPRETAZIONE DELLE FONTI

1. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali, nel Disciplinare, nell'Accordo Quadro e nel contratto per l'Appalto Specifico, prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare, ii) Accordo Quadro iii) contratto per l'Appalto Specifico; iv) Condizioni Generali, eventualmente derogate o integrate dalle Condizioni Particolari. In ogni caso, l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'Appalto Specifico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In caso di norme del Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 5 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO SPECIFICO

1. Sono parte integrante e sostanziale di ogni Appalto Specifico i documenti indicati nell'articolo 5 dell'Accordo Quadro.
2. Sono contrattualmente vincolanti:
 - a) d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per gli articoli ancora in vigore;
 - b) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)";
 - c) Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
 - d) Decreto 17 gennaio 2018 recante l'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni";
 - e) Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";

- f) Decreto Ministeriale n. 145/2000, per gli articoli ancora in vigore;
- g) Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, aggiornato alla legge 7 Ottobre 2017 n. 61;
- h) Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché' delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- i) Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate;
- j) Disposizioni normative applicabili concernenti i servizi e i lavori in oggetto, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate;
- k) Legge n. 190 del 6 novembre 2012, cd. "Legge anticorruzione";
- l) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente;
- m) D.M. 49/2018;
- n) D.L. 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO SPECIFICO

1. La sottoscrizione del contratto relativo a ciascun Appalto Specifico da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. La Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente Appalto Specifico, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.
3. L'Appaltatore rimane obbligato a non divulgare il materiale consegnato, che resta di proprietà della Stazione Appaltante.
4. Ogni Appalto Specifico potrà prevedere che, qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e la Stazione Appaltante determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
5. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta della S.A. apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
6. La Stazione Appaltante potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.
7. verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della Commissione. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 7 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore ovvero in caso di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti ovvero di recesso dal contratto ai sensi del Codice antimafia, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei Contratti.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'impresa mandataria o di una impresa mandante ovvero, qualora si tratti di professionista singolo, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione rispettivamente i commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Art. 8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. In sede di stipulazione del Contratto di ogni Appalto Specifico, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale, indicando una PEC alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare in sede di stipulazione del Contratto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.
3. L'esecuzione, con professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto, è in capo al Responsabile dell'Appaltatore. Ove l'Appaltatore non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile dell'Appaltatore il Coordinatore del gruppo di collaudo.
4. Tale persona, in possesso di requisiti di provata capacità tecnica e morale per tutta la durata dell'appalto, deve:
 - sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei servizi ivi compresi quelli subappaltati in un ambito di legittimità degli stessi e all'interno dei limiti contrattuali, nonché prendere decisioni su qualsiasi problema;
 - ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal DEC o dal RUP, in questo caso sotto firmandoli, ove il medesimo Rappresentante ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Stazione Appaltante per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto;
 - firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi - sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge - valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore;
 - intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal DEC o dal RUP.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo Rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.

6. Per ciascuno dei rappresentanti che verranno designati, devono essere comunicati alla Stazione Appaltante e al DEC i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchi mobili di cui ognuno dovrà essere dotato.
7. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di giudicare, in maniera inappellabile, sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità dei Rappresentanti che verranno designati. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del Rappresentante da lui delegato.
8. La Stazione Appaltante sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore dal RUP o dal DEC che verrà designato dalla Stazione Appaltante medesima.

Art. 9 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle attività "a regola d'arte", verificare la qualità dei dati prodotti e garantire inoltre la loro affidabilità in relazione ai fini preposti.
2. L'acquisizione dei dati e la formazione dei prodotti richiesti dovranno essere sviluppati attraverso fasi operative distinte e successive, regolate ciascuna da specifiche prescrizioni tecniche, per cui i controlli di qualità degli elaborati intermedi dovranno avvenire in corso d'opera, prima di ammetterli ad ogni altro successivo trattamento.
3. Nell'espletamento dell'incarico l'Appaltatore dovrà:
 - utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l'esecuzione delle attività di propria competenza ed a fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni alla stazione appaltante;
 - accettare integralmente l'attività di controllo che verrà messa in atto dalla stazione appaltante secondo le relative procedure redatte in conformità agli standard ISO 9001:2008;
 - utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale della stazione appaltante copia delle rispettive certificazioni;
 - utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale della Stazione appaltante copie delle rispettive certificazioni di conformità;
 - ove occorra, garantire (a proprie spese) l'esecuzione di tutte le misure previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le eventuali prove sui materiali dovranno essere eseguite presso laboratori autorizzati ai sensi dell'art 59 del T.U. Edilizia, mentre le prove sulle terre e rocce dovranno essere eseguite presso laboratorio geotecnici ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 dicembre 1999 n. 349/STC di cui all'art. 8, c. 6, D.P.R. 246/1993.
5. L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore.
6. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività.
7. L'Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

8. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal R.U.P. o dal DEC, se nominato, con il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice dei Contratti.

Art. 10 COMMISSIONE DI COLLAUDO

1. Le unità riferite alla commissione di collaudo, ove costituita, saranno composte dal Presidente della Commissione e da n. 2 Commissari opererà in maniera collegiale e dovrà svolgere la prestazione nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento al D.P.R. 207/2010. L'attività di collaudo dovrà accertare gli aspetti elencati all'art. 215 "Oggetto del collaudo" del D.P.R. 207/2010 e più in generale tutti gli aspetti riportati al Titolo X "Collaudo dei lavori" del D.P.R. 207/2010.
2. È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti.
3. A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a consentire l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
4. L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei costituirà grave inadempimento contrattuale dell'Appaltatore. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.
5. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Collaudo indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro.
6. La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza l'Appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante medesima.
7. La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, così come l'inosservanza da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 11 PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

L'incarico di collaudo tecnico-amministrativo del presente contratto comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) Acquisire la documentazione relativa ai lavori oggetto di collaudo, consegnata dal R.U.P. e comprendente, oltre al conto finale e alla relazione del R.U.P. sul conto finale, anche tutto ciò che è previsto dall'art. 217 del D.P.R. 207/2010;
- b) Verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- c) Redigere disposizioni nei confronti dell'Appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;

- d) Verificare che i dati risultanti dalla compatibilità e dai giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
 - e) Esprimersi, su richiesta della Stazione Appaltate, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto;
 - f) Redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di essa prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - g) Controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
 - h) Redigere il verbale "processo verbale di visita" da trasmettere entro i successivi 3 (tre) giorni alla Stazione Appaltante dalle date delle visite, che riferisca sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;
 - i) Redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al R.U.P. ed indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire;
 - j) Redigere i verbali di visita attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto e riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
 - k) Redigere il certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori, con relative varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche eseguite, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010;
 - l) Redigere l'eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori ;
 - m) Redigere ogni altro atto utile ai fini dell'esatto espletamento dell'incarico assegnato, secondo le normative in materia.
2. Le eventuali integrazioni delle attività di indagine che l'Appaltatore dovesse ritenere necessarie al fine di disporre del quadro conoscitivo completo per la redazione del progetto dovranno essere attuate a propria cura e spese e non potranno costituire causa di riconoscimento di incrementi del corrispettivo come indicato in sede di gara, anche qualora la suddetta esigenza dovesse insorgere successivamente alla stipulazione del contratto di ogni Appalto Specifico.

Art. 12 PRESTAZIONE DI COLLAUDO STATICO

L'incarico di collaudo statico del presente contratto comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) Verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata;
- b) Attenersi ad ogni prescrizione di legge vigente, con obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività;
- c) Fornire una valida collaborazione al Direttore dei Lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle prove che lo stesso Direttore dei Lavori farà effettuare;
- d) Vigilare che la Direzione Lavori ottemperi agli obblighi derivanti dalle normative vigenti
- e) Esaminare il progetto;
- f) Controllare i requisiti dei materiali e la rispondenza con i dati di progetto e con la normativa vigente;

- g) Verificare le modalità esecutive;
- h) Esaminare le strutture;
- i) Effettuare prove sui materiali;
- j) Effettuare eventuali prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria
- k) Verificare prioritariamente che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti, la competenza degli atti depositati, la tenuta in cantiere del progetto strutturale, la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture, che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso l'Ente competente;
- l) Comprendere anche i relativi adempimenti tecnici, a titolo esemplificativo e non esaustivo riportati di seguito:
 - Ispezione generale dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle strutture o parti di struttura più significative da confrontare con i disegni esecutivi;
 - Effettuazione di visite in loco, con cadenze adeguate, per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori; in particolare, per l'Affidatario è obbligatorio fissare almeno una visita di collaudo settimanale per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
 - Accertamento del numero dei prelievi effettuati;
 - Controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;
 - Esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati "qualificati";
 - Controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei Lavori;
 - Esame dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate.
- m) Verificare che:
 - gli schemi strutturali scelti e i vincoli ipotizzati siano idonei al comportamento effettivo del sistema strutturale nel suo insieme;
 - le azioni assunte a base di calcolo corrispondano ai carichi permanenti e di esercizio ai quali saranno effettivamente sottoposte le strutture;
 - siano rispettate le norme sismiche;
- n) Richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera;
- o) Acquisire, per i materiali e manufatti prodotti in serie, il certificato di origine prescritto dalla legge e accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori;
- p) Redigere i verbali di visita di collaudo statico riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
- q) Redigere la relazione di collaudo statico finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata.

Art. 13 PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE

L'incarico di collaudo tecnico - funzionale del presente contratto comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) Richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera; per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei Lavori;
- b) Verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e

della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI, EN, CEI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili;

- c) Fissare almeno due visite di collaudo settimanali, per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- d) Esaminare il progetto con la verifica delle rispondenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
- e) Verificare i dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
- f) Verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
- g) Eseguire tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie "Guide" con adeguate strumentazioni;
- h) Effettuare l'analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
- i) Verificare le certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti;
- j) Supervisionare la prova di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali;
- k) Redigere i verbali di visita di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati;
- l) Redigere la relazione di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata.

Art. 14 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. Le singole fasi di collaudo dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e rivolto agli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'intervento è soggetto. Tale percorso integrato seguirà le singole fasi nel loro svolgimento, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all'importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l'ufficio del RUP o degli Enti sopra indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, degli elaborati prodotti.
2. I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell'appaltatore e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere.
3. L'Appaltatore può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
4. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Appaltatore, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

5. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo dell'Opera in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente; il tutto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante ed alle Amministrazioni e/o Enti competenti.
6. I soggetti incaricati del Collaudo sono obbligati a mantenere i necessari contatti con il R.U.P. e con la Direzione Lavori. Qualora necessario, la Direzione Lavori e/o la Committenza potranno richiedere la presenza dei Collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'Esecutore disponga, d'intesa con il Committente, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei Collaudatori.
7. Il collaudatore dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento e al Direttore dei Lavori i, verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo entro i 15 giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.
8. Qualora la Stazione Appaltante e/o la Proprietà abbiano la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e la Stazione Appaltante determini di procedere con la consegna anticipata, il collaudatore dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento.
9. Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta della S.A. apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
10. La Stazione Appaltante potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'Opera.
11. Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.
12. verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della Commissione. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
13. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro il termine previsto dall'art. 102 comma 3 d.lgs. 50/2016.
14. Poiché il lavoro si configura (art. 236 D.P.R. 207/2010) come di "particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica", il collaudo dovrà essere effettuato anche sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali componenti la stessa.

Inoltre, in particolare, le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.

Art. 15 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELL'APPALTO SPECIFICO

1. L'avvio all'esecuzione delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula dell'Appalto Specifico, avrà termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
2. Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale ("verbale di avvio dell'esecuzione") firmato anche dall'Appaltatore.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, co. 8, del Codice dei Contratti. In tal caso il DEC indica espressamente nel verbale di avvio le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
4. All'esito delle operazioni di consegna, l'Appaltatore prende atto ed accetta che la durata di cui sopra è meramente indicativa e che, pertanto la medesima potrebbe variare. L'Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati,

connessi con l'eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

5. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non procedere all'avvio della prestazione, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione dell'altrimenti, DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla prima data di avvio. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante non stipulare o risolvere l'Appalto Specifico e incamerare le garanzie, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura di affidamento, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza che seguono prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al DEC.

Art. 16 DURATA DELL'APPALTO SPECIFICO

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che le Stazioni Appaltanti richiederanno fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultima ODA emessa dalla Stazione Appaltante in vigore di Accordo Quadro, riguardasse un Appalto Specifico da eseguirsi in un termine avente scadenza dopo il termine di cessazione dell'Accordo Quadro, quest'ultimo dovrà intendersi automaticamente prorogato per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste per il completamento dell'Appalto Specifico nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
1. L'avvio delle prestazioni avrà inizio dalla data di stipula dell'Appalto Specifico, avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo dell'opera da parte della Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:
 - **Per i certificati di collaudo tecnico funzionale degli impianti**, che saranno emessi prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale: non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori.
 - **Per il certificato di collaudo statico**, che sarà redatto prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e depositato presso gli organi competenti: non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal direttore dei lavori.
3. Tutti i servizi di collaudo, compresa l'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dovranno quindi terminare entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, certificata dal direttore dei lavori.
4. Il suddetto termine sarà interrotto solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all'Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante.

5. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione delle penali da ritardo stabilite dal presente Capitolato d'Oneri.
6. Il RUP potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che questo possa giustificare la richiesta di ulteriori compensi da parte del soggetto incaricato, disporre una frequenza più ravvicinata degli incontri o l'esecuzione di specifici incontri al fine di far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative, oltre che pianificare incontri mirati con i soggetti incaricati della verifica *"in progress"* del collaudo di che trattasi.
7. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
8. I suddetti termini saranno interrotti solo con atto scritto motivato da parte della Stazione Appaltante, come meglio specificato nel successivo articolo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all'Intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici della Stazione Appaltante. Il termine di cui trattasi pertanto resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto della Stazione Appaltante
9. L'Appaltatore comunicherà al DEC, a mezzo PEC o lettera raccomandata con A.R. o tramite fax, di cui la Stazione Appaltante comunicherà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le prestazioni. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia all'Appaltatore il certificato di verifica di conformità delle prestazioni ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 PROROGHE E DIFFERIMENTI

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale di cui al precedente articolo, può chiedere la proroga, per una sola volta, con istanza formulata, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima della scadenza di detto termine. Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC, entro il termine di 30 giorni previsto dal comma 5 dell'articolo 107 del Codice dei Contratti. La proroga del termine di cui all'articolo 13 non può superare i trenta giorni.
2. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'Appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dalla Stazione Appaltante in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Stazione Appaltante, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato d'Oneri o ritardi nell'esecuzione di altre prestazioni o opere propedeutici o strumentali ai servizi oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra la Stazione Appaltante e terzi.
3. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
4. Qualora nel corso dell'appalto si verificasse un evento che a giudizio dell'Appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'Appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante richiesta di proroga in forma scritta, entro 7 giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire dalla Stazione Appaltante, entro i successivi 7 giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso. Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione.
5. La richiesta di proroga deve essere presentata al RUP o al DEC che può richiedere, in merito alla concessione della proroga, la formale espressione della Stazione Appaltante.

6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di esecuzione, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del RUP entro i termini indicati precedentemente costituisce rigetto della richiesta.

Art. 18 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DEC

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del Codice dei Contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea la regolare esecuzione dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o del suo Rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi, l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, nonché dello stato di avanzamento.
2. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il RUP, ovvero ove nominato il DEC che lo comunica al RUP affinché vi provveda, dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa effettuata il RUP o il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale.
3. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere l'esecuzione. L'eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. La richiesta di sospensione da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione dell'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei Contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dell'appalto, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi

Art. 19 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC, ove nominato, ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al DEC, se nominato.

Art. 20 PENALI PER RITARDO

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite ad ogni Appalto Specifico, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille ‰ sull'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dal DEC;
 - b) nell'avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
 - d) nella ripresa dell'esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dalla DEC per il ripristino dell'esecuzione del contratto relativo alle attività di indagini a supporto del collaudo statico.
3. Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi che precedono e negli altri casi previsti dal Capitolato d'Oneri non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.
5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il RUP promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del DEC.
7. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DEC immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.
8. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
10. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'Appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Art. 21 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua nel caso di indagini integrative richieste dall'Appaltatore in fase di collaudo statico;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato d'Oneri;
 - d) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - f) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DEC, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato) o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - g) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici o altri.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe o di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà inoltre risolvere il contratto relativo ad ogni Appalto Specifico per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
- a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
 - b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti dal presente Capitolato;
 - c) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 20 per un importo totale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - d) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva dell'Appalto Specifico in esito all'escussione della stessa.
2. 3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere le prestazioni e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. La risoluzione del contratto relativo all'Appalto Specifico, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, è possibile anche in caso di ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto delle scadenze intermedie, superiore a 30 giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Art. 23 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti è dovuta all'Appaltatore, sarà erogata a titolo di anticipazione una quota dell'importo contrattuale nei limiti previsti dalla legge. Detta anticipazione sarà corrisposta dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione accertato dal RUP, e a condizione che siano verificate le richieste di cui al comma 4 che segue. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è corrisposta nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo avvio dell'esecuzione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del codice civile.
2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione delle prestazioni, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione delle prestazioni, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione;
 - l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni pagamento, fino all'integrale compensazione.
4. La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di cauzione o di fideiussione, o nelle forme dell'art. 93, comma 2, del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve essere conforme alla relativa scheda di cui all'"Allegato B – Schede Tecniche" del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Codice dei

Contratti” in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo di cui all’“Allegato A – Schemi Tipo” allegato al predetto decreto.

6. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione non procede secondo gli obblighi pattuiti e/o i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
7. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 3 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 24 PAGAMENTI

1. Previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei servizi relativi a ciascun Appalto Specifico e le specifiche modalità di pagamento saranno determinate nel contratto avente ad oggetto l'Appalto Specifico stesso.
2. Al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento ai sensi dell'art. 26 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal DEC.
3. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell'anticipazione.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento, a favore dell'Appaltatore, entro i successivi 30 (trenta) giorni, previa presentazione di regolari fatture fiscali elettroniche.
5. La corresponsione degli acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
 - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
 - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC.
6. L'Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Art. 25 FORMALITA' E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'art. 1, co. 909 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA **[INSERIRE CODICE IPA DELL'AMMINISTRAZIONE]**.
2. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale in formato elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

3. Si precisa che la Stazione Appaltante è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le fatture dovranno essere intestate a **[INSERIRE DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE]**, **[INSERIRE INDIRIZZO SEDE LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE]**, CAP **[INSERIRE CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE DELL'AMMINISTRAZIONE]** (CF **[INSERIRE CODICE FISCALE DELL'AMMINISTRAZIONE]**) e, corredate dagli estremi del Contratto (numero e data), dovranno riportare, oltre alla modalità di pagamento, CIG: XXXXXXXXXX – CUP: XXXXXXXXXXXXXXXX - Fonte di finanziamento: **[INSERIRE FONTE FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO]**
5. Nella fattura l'Appaltatore, ai fini della contabilità economico patrimoniale, dovrà specificare la competenza temporale, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e/o totali che hanno condotto all'importo fatturato.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
8. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla verifica della regolarità del documento fiscale (fattura) emesso dall'Appaltatore;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori;
 - c) agli adempimenti di cui al presente Capitolato d'Oneri in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
9. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del Codice dei Contratti, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede al pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di cottimi.

Art. 26 RITARDI NEI PAGAMENTI

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono

dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione.
4. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto dal presente Capitolato d'Oneri.
5. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto non liquidato raggiunga il 15% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda tempestivamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
7. La disciplina del presente articolo si applica ai pagamenti in acconto che a saldo.

Art. 27 REVISIONE DEI PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall'Appaltatore in qualità di concorrente Appaltatore debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Art. 28 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Stazione Appaltante. La cessione è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione Appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Stazione Appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Stazione Appaltante].
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la

normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. La Stazione Appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 29 GARANZIA DEFINITIVA DELL'APPALTO SPECIFICO

1. In caso di affidamento di un Appalto Specifico, l'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà presentare, contestualmente alla stipula dell'Appalto Specifico, una garanzia per l'esecuzione dell'Appalto Specifico, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito all'Appalto Specifico stesso, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.
2. La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.
3. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall'articolo 103, comma 2 del Codice dei Contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
4. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'Appaltatore.
5. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), sarà cura dell'Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
6. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 103, comma 5 del Codice dei Contratti, fermo restando che lo svincolo della rata di saldo è effettuata solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o comunque non prima di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato e fermo restando, altresì, che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all'Appaltatore. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
7. La Stazione appaltante richiede all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli acconti da corrispondere all'Appaltatore. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del Codice dei Contratti in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 30 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
2. La **polizza di responsabilità civile professionale** copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del certificato di collaudo tecnico funzionale degli impianti e/o del certificato di collaudo statico e/o del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo e che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi.
3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale pari a **1.000.000,00**.
4. La polizza decorrerà a far data dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine alla data di approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale. La mancata presentazione della polizza assicurativa determinerà la decadenza dall'aggiudicazione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.
5. La mancata presentazione della Polizza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.
6. Il soggetto incaricato della prestazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente **l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai servizi**, per un massimale non inferiore a **€ 1.000.000,00**. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore. La polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della prestazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi.
8. In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
9. La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.
10. L'Appaltatore dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, o in ogni caso prima della data prevista per l'avvio dell'esecuzione una **polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile** per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante), nell'esecuzione dei servizi in campo oggetto del presente Contratto.
11. La polizza assicurativa è prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

12. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e quella per danni causati agli operai (R.C.O.) di cui al comma 3 deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad Euro **€ 1.000.000,00**.
13. La polizza R.C.T./R.C.O. dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
 - il DEC, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti, il personale e i consulenti della Stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi;
 - tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio;
 - i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici;
 - il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione appaltante.
14. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
15. Le polizze assicurative dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
16. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati
17. Le polizze di cui ai precedenti commi devono essere estese oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalle polizze ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza.
18. In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate.
19. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere alla Stazione appaltante l'aggiornamento corrispondente della polizza.
20. Nel caso in cui i servizi abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno alla Stazione Appaltante copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

Art. 31 VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante ed in nessun caso potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito in violazione di tale divieto.
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DEC, previa approvazione da parte della Stazione appaltante ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva deve essere presentato dall'appaltatore per iscritto al DEC prima dell'esecuzione della variante o modifica oggetto della contestazione. In assenza di accordo preventivo prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di modifica o variante, non sono prese, per qualsiasi natura o ragione, in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto.
5. Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.
6. All' Appaltatore, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di una fase di collaudo ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti e del piano di sicurezza.
7. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del Codice dei Contratti, disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice dei Contratti.
8. La variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
10. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione, degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute nonché dell'ammontare per importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore per transazioni e/o accordi bonari.
11. Ai sensi dell'art. 22, co. 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nel caso in cui la Stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
12. Durante l'esecuzione l'Appaltatore può proporre al DEC eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dell'esecuzione e non riducono o compromettono le prestazioni previste. Tali variazioni devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità

di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell'appaltatore.

13. Il RUP ovvero, previa autorizzazione di quest'ultimo, il DEC, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.
14. L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 106, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.
15. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro i 10 giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorso i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e 92, co. 3 del Codice Antimafia.

Art. 32 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di avvio dell'esecuzione se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto il DUVRI ed una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del predetto Testo Unico.
2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi, le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.
3. L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e d'assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore garantisce la piena osservanza degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del Codice dei Contratti Pubblici.
5. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 5 (cinque) giorni prima dall'inizio delle attività, dovrà consegnare tutti i documenti inerenti la sicurezza di competenza dello stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza.
6. Le gravi o ripetute violazioni delle norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
7. La Stazione Appaltante rimane esonerata sin d'ora da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall'Appaltatore che fossero accertate durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 33 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, co. 8 del D.Lgs 50/2016 non è ammesso il subappalto.

Art. 34 ACCORDO BONARIO

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del Codice dei contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile la disciplina dell'art. 205 del Codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

Art. 35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la relativa controversia sarà decisa dal foro territorialmente competente.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

3. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 36 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Art. 37 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo

inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la stipula del contratto il DURC è acquisito ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dell'anticipazione, delle rate di acconto e per il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Per il pagamento del saldo finale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
4. Ai sensi dell'articolo art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - chiede tempestivamente ai competenti enti previdenziali e assicurativi la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sulle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 38 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice dei Contratti, l'Amministrazione Committente ha facoltà di risolvere l'Appalto Specifico, durante il periodo di efficacia dello stesso, senza ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei Contratti, che avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni stabilite dal presente Capitolato d'Oneri;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, al superamento delle eventuali soglie stabilite dalla Stazione Appaltante;
 - c. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma;
 - d. all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:

- a) la perdita dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- c) inadempimento alle disposizioni contrattuali o DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- e) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- f) quando l'Appaltatore modificasse la composizione del gruppo di collaudo indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore stesso o da questi non prevedibili;
- g) quando l'Appaltatore non sostituisse i componenti del gruppo di Collaudo qualora ciò sia richiesto dalla Stazione appaltante;
- h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- j) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- k) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2 *quinques* della L. n. 726/1982;
- l) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- m) non rispondenza dei Servizi alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- n) errori materiali nell'esecuzione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- o) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di sicurezza di cui al presente Capitolato d'Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- p) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ;

- l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56 del presente Capitolato d'Oneri, fermo restando quanto previsto al medesimo articolo 66, co. 2, ultimo capoverso, del Capitolato d'Oneri medesimo;
 - m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico ;
 - n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, co. 8, del Regolamento; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti;
 - o) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- 3. Quando il DEC, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.
 - 4. Lo stesso DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
 - 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 7 giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 - 6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
 - 7. Nel caso di risoluzione del contratto per fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente l'importo lordo per il completamento dei servizi e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta dell'appalto originario, eventualmente incrementato in corso d'opera per effetto di eventuali atti di sottomissione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo come sopra calcolato;

- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva esecuzione del servizio alla data prevista dal contratto originario.

Art. 39 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. A fronte della comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DEC effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle prestazioni eseguite.
3. La prestazione si intenderà conclusa con l'approvazione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo ed il rilascio dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo statico presso i competenti uffici tecnici regionali, ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia eventualità.

Art. 40 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 7, della Legge 13 agosto 2010 , n. 136, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche ad ogni successiva modificazione delle informazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione del contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, o comunque di soggetti che eseguono prestazioni, forniscono beni o erogano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori rientranti tra le spese generali devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva all'esecuzione dell'appalto.
3. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.

4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge 13 agosto 2010 , n. 136;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136 , ne danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 41 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile devono essere assolti dal consorzio e dai consorziati indicati per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del Codice antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato Codice.
3. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

Art. 42 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

1. Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore, incaricato del collaudo, non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all'esecuzione delle attività previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni contrattuali.
2. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo.

Art. 43 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

3. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;

- b) le spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;
 - c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
 - d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;
- 2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
 - 3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 - 4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato d'Oneri si intendono I.V.A. esclusa.

CONTRATTO PER APPALTO SPECIFICO

Accordo Quadro lotto geografico Umbria CIG 84450091E4 sub-lotto

prestazionale 4 collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e collaudo

tecnico-funzionale al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete

ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in

legge dall'articolo 1 della l. n. 77/2020 - Potenziamento della rete ospedaliera

regionale Umbra per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 2 decreto legge

19/05/2020 n. 34 – Intervento 1.a Ospedale di Città di Castello: ampliamento

6 posti letto terapia intensiva CUP F11B20000480005 CIG

L'anno duemilaventuno, il giorno ____ del mese di aprile, con la presente scrittura

privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge:

TRA

_____, il quale dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della USL Umbria 1 con sede

in Perugia, Via G. Guerra 21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, che

rappresenta nella sua qualità di Dirigente della U.O.C. Attività Tecniche - Beni e

Servizi, a ciò delegato dal Direttore Generale con Delibera n. _____ del

_____, nel presente atto denominata semplicemente "USL".

E

_____, in qualità di _____ della società

_____ (di seguito "Professionista");

Di seguito congiuntamente definite Parti

Premesso che:

- con delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio de Ministri è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, prorogato da ultimo con delibera del 13 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2021;
- è stato emesso il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- è stato emesso il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
- sono state emesse le tabelle "Analisi costi Umbria" trasmesse al servizio regionale referente, ove vengono previsti gli interventi di competenza di questa Azienda sanitaria, da cui risulta un investimento complessivo di € 4.580.000,00 di cui € 2.950.000,00 destinati ai lavori ed € 1.630.000,00

per attrezzature e arredi;

- la Giunta Regionale con Delibera n. 483 del 19.06.2020, acquisita al prot.

USL n. 121217 del 28/07/2020, ha adottato il “Piano di riorganizzazione

emergenza COVID-19 – Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi

dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”, che ha individuato, inter

alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie di questa

Azienda sanitaria;

- è stata emessa l'Ordinanza n. 29 del 09/10/2020, con cui il Commissario

Straordinario per l'emergenza Covid-19 per la Regione Umbria, ha

nominato le Aziende del servizio sanitario nazionale “soggetti attuatori”

per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle

strutture di rispettiva competenza, che dovranno provvedere a porre in

essere i seguenti adempimenti relativamente ai lavori:

“a) trasmettere alla struttura commissariale, entro sette giorni dalla data della

presente ordinanza, per il tramite del proprio referente regionale, una

«pianificazione operativa» degli interventi contemplati nel piano di

riorganizzazione della propria regione per le strutture di rispettiva competenza,

con indicazione dell'andamento temporale del singolo intervento

(«cronoprogramma»), esponendo le attività da porre in essere al fine della

realizzazione dello stesso, incluse le attività finalizzate al conseguimento

delle necessarie autorizzazioni e di svolgimento degli incarichi

professionali eventualmente necessari;

b) ottenere, relativamente ai lavori da eseguire, le autorizzazioni

amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal

contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla

legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);

c) provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare:

I. mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello

nell'ambito degli «accordi quadro» definiti dal commissario straordinario,

dell'esecuzione dei lavori previsti dal Piano regionale, nel termine di non

oltre dieci giorni dalla comunicazione delle disponibilit  offerte dagli «accordi

quadro», nonche', quando occorrenti, entro lo stesso termine, i connessi

servizi tecnico-professionali, quali progettazione, verifiche della progettazione,

direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;

II. ovvero, tramite strutture tecnico-manutentive gia' operanti a favore delle

strutture di propria competenza sulla base di contratti gia' stipulati e in vigore;

d) provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti.

...omissis....

3. Provvedere alla puntuale reportistica delle attivita', in coerenza con le

esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della salute e

dell'economia e delle finanze, nonche' al Commissario straordinario, e con gli

impegni derivanti dal contratto di progetto

con BEI. Le modalita' di attuazione della reportistica e la disciplina dei

trasferimenti finanziari saranno definite con separato provvedimento, da

adottarsi previe intese con i Ministeri interessati."

- in data 14/10/2020   stata trasmessa la pianificazione operativa al

Servizio regionale referente, nel rispetto dell'art. 1, lett. a), della succitata

Ordinanza;

- al fine di ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti in coerenza

con le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I. di cui all'art.

1 lett. b) della succitata Ordinanza, risulta necessario acquisire, per ciascun intervento, la relativa progettazione;

- ai sensi dell'art. 23, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;

- ai sensi dell'art. 23, c.4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione;

- pertanto, per le finalità di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 19.06.2020 e dall'Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, il Dirigente dell'U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, Dott. Ing. Fabio Pagliaccia ha redatto i Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui all'art. 23, c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- nell'ambito dei Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui sopra ha redatto quello relativo all'Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva, da cui risulta un costo stimato per l'opera pari ad € 770.000,00, costituito da € 533.715,00 per lavori ed € 236.285,00 per somme a disposizione della stazione appaltante, progetto composto dagli elaborati approvati con Delibera n. 1336 del 25/11/2020 (prot. n 181108 del 03/11/2020);

-

- con Delibera n. ____ del _____ è stato approvato il presente

contratto di appalto specifico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

GENERALITA'

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto specifico.

Art. 2

OGGETTO DELL'APPALTO

L'USL Umbria 1, come sopra rappresentata, affida al Collaudatore, che accetta di eseguire il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e tecnico funzionale di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per la realizzazione dell'intervento interventi ricompreso nel Programma di potenziamento della rete ospedaliera regionale Umbra per emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19/05/2020 n. 34 – **Intervento 1.a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva.**

Il Professionista svolgerà l'incarico sotto la vigilanza del R.U.P., dal quale potrà ricevere istruzioni circa la esecuzione delle prestazioni, che si impegna a rispettare.

Egli è tenuto a fornire al R.U.P. tutte le informazioni circa le varie fasi di svolgimento delle prestazioni ed a consentire tutte le verifiche circa il regolare e proficuo svolgimento dei lavori.

Art. 3

VALORE DELL'APPALTO DEI LAVORI

L'importo complessivo presunto dei lavori relativo all'intervento di cui al presente

contratto è di € _____, al netto dell'IVA ai sensi di legge.

Art. 4

CONDIZIONI GENERALI – CONDIZIONI PARTICOLARI – ODA

Si applicano al presente contratto specifico:

- le Condizioni Generali relative ai servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, fornite in gara;

- l'ODA emesso dall'USL Umbria 1 in data _____ Prot. n. _____

- le condizioni particolari pattuite con il presente contratto specifico.

Le Parti convengono altresì che le condizioni particolari, riportate nel presente contratto, sono destinate a derogare o integrare le condizioni le Condizioni Generali relative ai servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, fornite in gara.

Il Professionista è responsabile a tutti gli effetti, professionali, civili e penali delle attività oggetto del presente affidamento.

Esso può avvalersi di collaborazioni e consulenze specialistiche al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico dell'USL Umbria 1.

È facoltà dell'Azienda, previa diffida ad adempiere, procedere alla risoluzione parziale o totale del contratto di affidamento del presente incarico nei casi e con le modalità previste dal D. Lgs. 50/2016. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice Civile.

-Il Professionista si obbliga a:

- informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della salute e il Beneficiario finale di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di

competenza;

- custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le

spese relative all'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di

competenza;

- consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto all'uopo

delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri

e la documentazione in proprio possesso concernenti l'attuazione del

Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza e di estrarre copia

dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni afferiscono ad opere riconducibili alle categorie identificate

secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante

"l'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo

delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del

decreto legislativo n. 50 del 2016".

Tutte le prestazioni saranno espletate nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., dal DPR 207/2010 e s.m.i. e di tutta la normativa vigente in

materia di lavori pubblici, in modo da risultare rispondenti ai normali requisiti di

qualità e completezza propri delle attività professionali affidate.

Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che il dettaglio delle

prestazioni professionali affidate con il presente contratto specifico sono le

seguenti:

– collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera

– Collaudo tecnico funzionale degli impianti

Il Professionista svolgerà l'incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso

d'opera e dovrà effettuare tutte le visite necessarie nei cantieri e predisporre

almeno un verbale trimestrale di collaudo tecnico-amministrativo, nonché

conformarsi alle indicazioni ed istruzioni impartite dal Responsabile del

Procedimento secondo le esigenze.

Il collaudo tecnico-amministrativo prevede in particolare le seguenti ulteriori

prestazioni:

- Eventuale giudizio riservato sull'impresa
- Relazione acclarante;
- Completa revisione tecnico-contabile.

Per l'espletamento delle attività, il Professionista incaricato potrà utilizzare i

metodi ed i mezzi che riterrà opportuni, avuto riguardo dell'entità e della natura

dell'impegno previsto.

Il Professionista incaricato, in ogni caso, dovrà collaborare con il Responsabile

del Procedimento, che provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni

specifiche, nonché verificare e controllare l'attività oggetto del presente incarico.

Art. 6

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione del presente appalto specifico è commisurato in

relazione alle attività necessarie per eseguire le prestazioni come stabilito nelle

Condizioni Generali.

Come previsto dall'art. 7 dell'Accordo Quadro, si applica la disciplina del c.d.

"prezzo chiuso", oltre le disposizioni di cui alle Condizioni Generali.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione

l'art. 1664, comma 1 del Codice Civile.

Il corrispettivo del presente appalto specifico è costituito, in linea con quanto previsto all'art. 1 del D.M. 17/06/2016, dal Compenso e dalle Spese Generali, per quanto riguarda le attività attinenti ai servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, come da prospetto allegato (Allegato A), da cui risulta un corrispettivo a base di gara pari ad € _____, oltre oneri previdenziali e fiscali.

Il Compenso per i servizi di architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici, è determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17/06/2016, previa applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della Procedura da parte dell'Appaltatore, pari al 40% ed ammonta presuntivamente ad Euro € _____, oltre oneri previdenziali e fiscali,

Le Parti convengono che, in ossequio a quanto previsto dall'art. ____ dell'Accordo Quadro, il corrispettivo è "a corpo".

Art. 7

PAGAMENTI

Gli onorari come innanzi specificati verranno corrisposti previa presentazione di regolari fatture con le seguenti modalità.

Il pagamento del corrispettivo relativo allo svolgimento dell'incarico del collaudo tecnico-amministrativo verrà effettuato, di norma, trimestralmente, in proporzione all'importo dei lavori ammessi a liquidazione, fatta salva la verifica dell'attività svolta da parte del Responsabile del Procedimento.

Il corrispettivo come sopra calcolato deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza ed assistenza professionale, nonché dell'IVA nelle aliquote di legge.

Le fatture soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972,

così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017) e dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo pec e codice IPA che saranno comunicati dalla USL Umbria.

Il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione da parte dell'Azienda della regolarità contributiva e delle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010, di seguito indicato.

Il Professionista si obbliga ad osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine dichiara gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva alla commessa: _____

Soggetto delegato ad operare su detto conto è: _____

Art. 8

TEMPI DI ESECUZIONE

L'incarico sarà svolto nel rispetto delle norme del regolamento vigente per la compilazione dei progetti di opere pubbliche.

Saranno inoltre osservate tutte le norme dettate in materia di Lavori Pubblici e contabilità dello Stato.

Le prestazioni richieste per il collaudo tecnico amministrativo verranno espletate nell'arco di tempo previsto dalla normativa vigente in materia di collaudi tecnico-amministrativo in corso d'opera, a decorrere dalla data di stipula del presente disciplinare e non oltre i sei mesi dalla ultimazione dei lavori.

Art. 9

GARANZIA FIDEUSSORIA E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista ha presentato garanzia per l'esecuzione dello stesso, Polizza

Fidjussoria n. _____ emessa da _____ valida fino al

termine dell'esecuzione delle prestazioni. La garanzia è conforme allo schema di

polizza di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello

Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, recante “Regolamento con cui si

adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli

articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.

50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda

tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale.

Il Professionista deve essere munito di idonea assicurazione professionale di cui

alle Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi

generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”

Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016,

Aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del

21 febbraio 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del

15 maggio 2019, in riferimento all'attività svolta. Pertanto il Professioneista ha

presentato la seguente polizza_____.

Art. 10

CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero sorgere in ordine agli obblighi di contratto e

in particolare relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dal presente

contratto non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno devolute alla

competenza esclusiva del Foro di Perugia.

Art. 11

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 62/2013, nonché del Codice di comportamento adottato dalla USL con Delibera del D.G. n. 921 del 27/10/2014, presente alla pagina web <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>.

Il Professionista si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti.

La violazione degli obblighi dei suddetti codici può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 12

PATTO DI INTEGRITA'

Il Patto di integrità di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 13

SPESE DI REGISTRAZIONE

Saranno a carico della RTP le spese di registrazione del presente contratto, in caso d'uso, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Art. 14

DECORRENZA DEL CONTRATTO

L'efficacia del presente contratto decorre dalla stipulazione della stessa e termina con il compimento di tutti gli atti e gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alla progettazione, direzione, liquidazione e collaudo e/o accertamento della regolare esecuzione dei lavori di che trattasi.

ART. 15

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente contratto, si rinvia integralmente al documento “Disciplinare unico di gara”, all””Accordo quadro” sottoscritto in data _____, al documento “Condizioni generali” dell'appalto, alle norme della contrattualistica pubblica e del Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la USL Umbria 1

Il Dirigente Delegato

(firmato digitalmente*)

Per il Professionista

(firmato digitalmente*)

*Documento con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D. Lgs. 82/2005